



diritto & religioni

Semestrale
Anno XVII - n. 1-2022
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

33



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

*Considerazioni sul regime giuridico dei matrimoni vaticani. Profili sostanziali, processuali e inter-ordinamentali**

Considerations on the legal regime of Vatican marriages. Substantial, procedural and inter-ordinal profiles

ENRICO GIARNIERI

RIASSUNTO

Il presente contributo esamina le peculiarità derivanti dalla celebrazione di un matrimonio all'interno dello Stato della Città del Vaticano e le relative conseguenze giuridiche. In particolare, considerati i caratteri di tale Stato, si pone in luce la prevista applicazione esclusiva del diritto canonico per il suddetto matrimonio e ciò in base all'art. 4 lett. c) della Legge n. LXXI del 2008 sulle fonti del diritto.

Si analizzano, quindi, in un'ottica inter-ordinamentale sia la rilevanza di questi matrimoni dentro e fuori al Vaticano mediante il procedimento di trascrizione sia l'impatto delle dichiarazioni della loro nullità in ordine al procedimento di concessione del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica. A tal riguardo sono approfonditi i principali orientamenti della dottrina canonistica ed ecclesiasticistica, così come reinterpretati nella prassi del superiore organo giudiziario della Santa Sede circa il riconoscimento o meno della natura concordataria ai matrimoni vaticani.

PAROLE CHIAVE

Matrimonio; Stato della Città del Vaticano; diritto canonico; trascrizione; decreto di esecutività; Segnatura Apostolica; concordatario; nullità; stranieri; cittadini italiani

ABSTRACT

This contribution examines the peculiarities deriving from the celebration of a marriage within the Vatican City State and the related legal consequences. In particular, considering the characteristics of this State, the envisaged exclusive application of canon law for the aforementioned marriage is highlighted and this on the basis of art. 4 lett. c) of law no. LXXI of 2008 on the sources of law.

Therefore, both the relevance of these marriages inside and outside the Vatican through the transcription procedure and the impact of the declarations of their nullity in rela-

* Questo contributo è destinato alla raccolta di Studi in onore di Monsignor Giordano Caberletti, in corso di pubblicazione.

tion to the procedure for granting the decree of enforceability of the Apostolic Signature are analyzed from an inter-ordinal perspective. In this regard, the main orientations of canonical and ecclesiastical doctrine are studied in depth, as reinterpreted in the practice of the superior judicial body of the Holy See regarding the recognition or otherwise of the concordat nature of vatican marriages.

KEYWORDS

Marriage; State of the Vatican City; Canon law; transcription, decree of enforceability; Apostolic Signature; concordat; nullity; foreigners; italian citizens

SOMMARIO: 1. Premessa: peculiarità dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano – 2. Caratteri dell'istituto matrimoniale nell'ordinamento vaticano – 3. Alcune notazioni in ordine ai matrimoni di cittadini vaticani all'estero e di stranieri in Vaticano – 4. Il procedimento di trascrizione del matrimonio celebrato in Vaticano tra cittadini italiani – 5. La delibazione di sentenze di nullità di matrimoni vaticani: l'esperienza giuridica della richiesta del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica – 6. Riflessioni conclusive.

1. Premessa: peculiarità dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano

Il Vaticano, come noto, è caratterizzato dall'essere un micro-Stato¹, centro

¹ Esso si estende per soli quarantaquattro ettari ed è “poco più grande di un buon campo da golf” (FRANCESCO CLEMENTI, *Città del Vaticano*, il Mulino, Bologna, 2009, p. 1).

Per approfondimenti cfr. ARTURO CARLO JEMOLO, *Carattere dello Stato della Città del Vaticano*, in *Rivista di diritto internazionale*, 21, 1929, p. 194; FRANCESCO RUFFINI, *Lo Stato della Città del Vaticano. Considerazioni critiche*, in *Scritti giuridici minori*, vol. 1, *Scritti di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1936, pp. 297-326; CARLO CARDIA, *Il governo della Chiesa*, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 151-153; MARIO TEDESCHI, s. v. *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 46, Giuffrè, Milano, 1993, p. 284; GIUSEPPE DALLA TORRE, s. v. *Vaticano (Stato della Città del)*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, vol. 32, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, pp. 1-13; PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Vaticano e Santa Sede*, a cura di CARLO CARDIA, il Mulino, Bologna, 1994; GIORGIO CORBELLINI, *Il governo dello Stato della Città del Vaticano e la nuova legge fondamentale*, in *Civitas et Iustitia*, 1, 2003, p. 47; ALESSIA VITALONE, *Stato della Città del Vaticano ed evoluzioni ordinamentali (questioni propedeutiche)*, in *Archivio giuridico*, 225, 2005, p. 63; PASQUALE COLELLA, *Brevi note in tema di vigenza delle leggi italiane nello Stato della Città del Vaticano*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), gennaio 2009, p. 1, il quale sinteticamente ricorda che la «creazione dello Stato della Città del Vaticano, come organismo autonomo, indipendente e sovrano e come tale distinto dalla Santa Sede, non subentrato al vecchio Stato della Chiesa, estinto per “debellatio” dopo l'occupazione di Roma avvenuta nel 1870; esso nasce in conseguenza dei Patti del Laterano dell'11 febbraio 1929 e costituisce uno stato “unicum” nel suo genere per garantire, anche territorialmente, l'indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica»; GIUSEPPE DALLA TORRE,

universale della cattolicità, *enclave* nella città eterna di Roma, nonché tangibile manifestazione giuridica della Santa Sede², la quale è il supremo organo di governo centrale della Chiesa cattolica.

Mediante la costituzione dello Stato della Città del Vaticano si concluse definitivamente la c.d. questione romana, sorta nel 1870 dalla *debellatio* dello Stato Pontificio a opera del nascente Stato italiano³.

In particolare, la creazione di questo minuscolo Stato, dotato di indipendenza e di sovranità proprie, è avvenuta il 7 giugno 1929 intorno al territorio del Colle Vaticano in Roma⁴ e le trattative che portarono alla sottoscrizione dei Patti Lateranensi l'11 febbraio 1929 durarono quasi trenta mesi⁵, iniziando nel 1926 con Francesco Pacelli⁶, con il Cardinale Pietro Gasparri⁷ e il Consigliere

s. v. *Ciudad del Vaticano (Estado de la)*, in JAVIER OTADUY, ANTONIO VIANA, JOAQUÍN SEDANO (a cura di), *Diccionario General de Derecho Canónico*, vol. 2, Aranzadi, Cizur Menor, 2012, pp. 108-112; PASQUALE LILLO, *Alcune riflessioni sull'ordinamento vaticano. Ricordando il Maestro*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 6, 2021, pp. 29-38.

² Come dichiarato da Papa Pio XI, lo Stato della Città del Vaticano doveva presentare “quel tanto di corpo per tenersi unita l'anima” (PIO XI, *Discorso ai Parroci romani*, 11 giugno 1929, in *Acta Apostolicae Sedis*, 21, 1929, p. 108), ossia un'estensione ridotta ma al contempo “tale da garantire l'assoluta e visibile indipendenza [...] e una indiscutibile sovranità in campo internazionale alla Santa Sede”, la quale aveva su di esso “la piena proprietà e l'esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana”.

³ Per quanto riguarda la Santa Sede si vedano, tra gli altri, gli autorevoli contributi di MARIO PETRONCELLI, *Diritto canonico*, Jovene, Napoli, 1985, p. 179; FRANCO BOLOGNINI, s. v. *Santa Sede (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. 41, Giuffrè, Milano, 1989, p. 277; FRANCESCO SALERNO, *Sede Apostolica o Santa Sede e Curia romana*, in PIERO ANTONIO BONNET, CARLO GULLO (a cura di), *La Curia romana nella cost. ap. «Pastor Bonus»*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, p. 45; CARLOS CORRAL, s. v. *Santa Sede*, in CARLOS CORRAL SALVADOR, VELASIO DE PAOLIS, GIANFRANCO GHIRLANDA (a cura di), *Nuovo dizionario di diritto canonico*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 1993, p. 994; GIUSEPPE DALLA TORRE, s. v. *Santa Sede e enti centrali della Chiesa*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. 13, Utet, Torino, 1998, pp. 589-598; Id., s. v. *Santa Sede (dir. eccl.)*, in *Il diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 Ore*, Il sole-24ore, vol. 14, Milano, 2007, pp. 40-51.

⁴ Circa gli aspetti problematici della questione romana cfr. Id., *Stato della Città del Vaticano e “munus petrinum”*, in *Ephemerides iuris canonici*, 55, 2015, p. 241, il quale sottolinea che alle autorità politiche e di governo del Regno d'Italia apparve subito chiaro che “il Papa non poteva essere considerato un qualsivoglia suddito dello Stato italiano e che la problematica apertasi con Porta Pia non era solo una questione nazionale, un mero affare interno italiano, ma anche una questione internazionale. La condizione di indipendenza o meno della Santa Sede dalla politica italiana non era questione indifferente alla comunità degli Stati. Di qui la legge 13 maggio 1871, detta Legge delle Guarentigie, con la quale lo Stato italiano cercò in via unilaterale di garantire libertà ed autonomia alla Santa Sede”. Per ulteriori approfondimenti in proposito si veda Id., *Lezioni di diritto vaticano*, Giappichelli, Torino, 2020, pp. 1-28.

⁴ Sugli anni della costituzione dello Stato della Città del Vaticano cfr. *Ivi*, pp. 242-247.

⁵ Si veda in proposito l'interessante studio di BERNARD ARDURA, *I Patti Lateranensi in occasione del XC anniversario (1929-2019)*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2019.

⁶ Cfr. MICHELE MACCARRONE, s. v. *Pacelli, Francesco*, in *Enciclopedia cattolica*, vol. 9, Ente per l'Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1952, col. 502.

⁷ Sul Gasparri cfr. PIETRO PALAZZINI, s. v. *Gasparri, Pietro*, in *Enciclopedia cattolica*, vol. 5,

di Stato italiano Domenico Barone, alla cui morte subentrò Benito Mussolini.

I menzionati Patti contenevano da un lato il Trattato del Laterano unitamente a quattro allegati, dall'altro il Concordato⁸.

Il primo sanciva, tra l'altro, il riconoscimento della religione cattolica quale sola religione dello Stato italiano, l'indipendenza e sovranità della Santa Sede, la sacralità e inviolabilità della persona del Papa e provvedeva altresì a garantire alcune esenzioni di natura tributaria al patrimonio immobiliare della Santa Sede.

Nelle disposizioni del Concordato, per altro verso, era richiamato l'impegno della Santa Sede e dell'Italia nella regolamentazione delle principali *res mixtae*, tra cui l'istituto del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili⁹, materia che sarà oggetto di specifici approfondimenti in questa sede con riferimento allo Stato della Città del Vaticano.

Al riguardo non può non sottolinearsi la peculiarità essenziale che caratterizza l'ordinamento giuridico di tale Stato e che consiste nell'essere il diritto canonico "la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo"¹⁰.

Ente per l'Enciclopedia Cattolica, Città del Vaticano, 1950, col. 1953; DANILO VENERUSO, *Gasparri Pietro*, in *Dizionario storico del movimento cattolico in Italia. 1860-1980*, Marietti, Torino, 1982, p. 222; ROMEO ASTORRI-CARLO FANTAPPIÈ, s. v. *Gasparri, Pietro*, in *Dizionario biografico degli italiani*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1999, p. 500.

⁸ Cfr. FEDERICO CAMMEO, *L'ordinamento costituzionale vaticano nel suo sviluppo storico*, in Id., *Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano*, Ristampa anastatica dell'edizione del 1932, Presentazione del Card. Angelo Sodano e Appendici di GIUSEPPE DALLA TORRE, PIERO ANTONIO BONNET, GIANLUIGI MARRONE, NICOLA PICARDI, GERARDINA BONI, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005, pp. 483-517; WALDERY HILGEMAN, *L'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano. Origine ed evoluzione*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2012, pp. 349-354.

⁹ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 151-186.

¹⁰ L'espressione è contenuta nel testo dell'art. 1 n. 1 della Legge n. LXXI del 2008 sulle fonti del diritto vaticano, in cui emerge il primato gerarchico delle norme giuridiche canoniche rispetto agli altri atti normativi vaticani: "1) l'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo. 2) sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo. 3) quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati. 4) l'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1" (BENEDETTO XVI, *Legge sulle fonti del diritto*, n. LXXI, 1° ottobre 2008, in *Acta Apostolicae Sedis*, Supplemento, 79, 2008, pp. 65-66).

Inoltre, sul diritto canonico nell'ordinamento vaticano cfr., fra gli altri, GIUSEPPE DALLA TORRE, *L'ordinamento giuridico vaticano e il diritto canonico*, in CESARE MIRABELLI, GIORGIO FELICIANI, CARL GEROLD FÜRST, HELMUTH PREE (a cura di), *Winfred Schulz in memoriam. Schriften aus Kanonistik und Staatskirchenrecht*, Peter Lang, Francoforte sul Meno, 1999, pp. 157-172; ALESSIO SARAI, *Le fonti del diritto vaticano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2011, p. 119; GERARDINA BONI, *Recenti*

2. Caratteri dell'istituto matrimoniale nell'ordinamento vaticano

È proprio il diritto canonico a regolare esclusivamente il matrimonio vaticano, in virtù di quanto previsto dalla Legge sulle fonti del diritto, n. LXXI del 2008, all'art. 4, lett. c)¹¹.

Ne consegue che nell'ordinamento giuridico vaticano non si può parlare di matrimonio civile, visto che la produzione di effetti nell'ordinamento civile deriva solamente dal matrimonio contratto a norma del diritto canonico¹².

Ciò significa che, da un lato, non si applicano in Vaticano le disposizioni di cui agli artt. 84 e seguenti del codice civile italiano, relative al matrimonio civile quale atto costitutivo della famiglia e che, dall'altro, l'intera disciplina matrimoniale è quella stabilita dal codice di diritto canonico per quanto riguarda l'atto di matrimonio, la capacità, gli impedimenti, il consenso, la forma di celebrazione, lo scioglimento e la legittimità dei figli¹³.

Secondo il disposto del sopra richiamato art. 4 della Legge sulle fonti del 2008 è, invece, rimessa a quanto contenuto in materia dalle disposizioni del codice civile la disciplina giuridica della famiglia che sorge dal matrimonio¹⁴.

evoluzioni dell'ordinamento giuridico vaticano: in particolare i rapporti con l'ordinamento canonico, in MATTEO CARNI (a cura di), *Santa Sede e Stato della Città del Vaticano nel nuovo contesto internazionale (1929-2019)*, Studium, Roma, 2019, pp. 31-36.

¹¹ Questa legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2009, sostituisce integralmente la Legge n. II di uguale denominazione promulgata con *motu proprio* da Pio XI il 7 giugno 1929. Sul relativo sistema delle fonti del diritto vaticano cfr. WINFRED SCHULZ, *Leggi e disposizioni usuali dello Stato della Città del Vaticano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 1981; GIORGIO CORBELLINI, *Leggi e disposizioni dello Stato della Città del Vaticano*, Lateran University Press, Città del Vaticano, 2007; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Note sulla disciplina del matrimonio nell'ordinamento giuridico vaticano*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 37, 2008, pp. 1406-1408; ID., *Lezioni di diritto vaticano*, cit., pp. 145-150; JUAN IGNACIO ARRIETA, *Codice di norme vaticane*, Edusc, Roma, 2021.

In modo particolare, in riferimento alla legge n. LXXI del 2008, si vedano i seguenti studi: PIERO ANTONIO BONNET, *Le fonti normative e la funzione legislativa nello Stato della Città del Vaticano*, in *Archivio giuridico*, 229, 2009, pp. 457-559; JUAN IGNACIO ARRIETA, *La nuova legge vaticana sulle fonti del diritto*, in *Ius Ecclesiae*, 21, 2009, pp. 231-242; ANNA GIANFREDA, *La legge sulle fonti dello Stato della Città del Vaticano del 1° ottobre 2008: prime note*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 17, 2009, pp. 365-387; SIMONA ATTOLLINO, *Profili problematici della legge vaticana n. LXXI/2008 sulle fonti del diritto*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), aprile 2010, pp. 1-15; WALDERY HILGEMAN, *La nuova Legge sulle Fonti del Diritto dello Stato della Città del Vaticano*, in *Apollinaris*, 83, 2010, pp. 43-84.

¹² Cfr. RAMON BIGADOR, *De iurisdictione Cardinalis Archipresbyteri Basilicae Vaticanae*, in *Periodica*, 48, 1959, pp. 267-297; GIUSEPPE PRADER, *Il matrimonio nel mondo*, Cedam, Padova, 1986, p. 152.

¹³ Cfr. ELENA COSTANTINO, *Il matrimonio celebrato in Vaticano, profili di diritto canonico, civile ed internazionale*, in *Temi romana*, 65, 2017, pp. 21-30; JOHANNES FURNKRANZ, *Die Ehe in der Rechtsordnung des Staates der Vatikanstadt: Beobachtungen zu Art. 4 lit. c der Legge n. LXXI sulle fonti del diritto vom 1. Oktober 2008*, in *De processibus matrimonialibus*, 24, 2017, pp. 175-180.

¹⁴ Al riguardo va messo in rilievo la seguente notazione di autorevole dottrina ecclesiasticistica, ad avviso della quale «[...] quest'area di materia familiare rimessa alla disciplina del codice civile

Pertanto, si può a giusta ragione affermare che se il matrimonio vaticano, nella sostanza, quale atto costitutivo della famiglia è retto dalle norme di diritto canonico, alcuni aspetti attinenti agli effetti civili dello stesso matrimonio – *rectius* la regolamentazione giuridica della famiglia da esso costituita – sono propriamente oggetto del diritto civile¹⁵.

Premessi tali caratteri generali del matrimonio all'interno dell'ordinamento vaticano, occorre interrogarsi intorno alle vicende giuridiche dei non battezzati, i quali intendano contrarre un matrimonio in Vaticano, e dei battezzati che si sposano al di fuori della Chiesa cattolica.

Nel primo caso, seguendo l'impostazione di autorevole dottrina canonistica, va sottolineato che l'istituto matrimoniale è alla propria base retto dal diritto naturale e, come tale, riconosciuto dal diritto canonico¹⁶.

Per questa ragione, titolare della facoltà di accedere al matrimonio è chiunque detiene la relativa capacità per diritto naturale, non costituendo elemento preclusivo la circostanza di non aver ricevuto il battesimo.

In particolare, è d'uopo porre in luce che la mancanza di apposita disciplina normativa in ordine alla fattispecie in questione può legittimamente far propendere per un'ammissibilità della celebrazione del matrimonio di non battezzati nell'ordinamento vaticano¹⁷, fatta salva comunque sia la sussistenza di un valido consenso tra nubendi sia l'assenza di impedimenti di diritto divino naturale¹⁸.

non si estende a riforme apportate al diritto di famiglia dal legislatore italiano quali il riconoscimento delle c.d. "unioni civili" e dei patti di convivenza, o in materia di filiazione, perché successive alla data dell'entrata in vigore della legge vaticana sulle fonti, vale a dire il 1° gennaio 2009: difatti l'art. 4 di detta legge dispone che "si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge". Si tratta dunque di un rinvio materiale, che ha fissato la richiamata disciplina codiciale italiana in un determinato momento» (GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 151).

¹⁵ Va precisato in proposito che determinati effetti del matrimonio *de quo* restano infatti assoggettati alla normativa canonica. A titolo esemplificativo, si pensi alla perpetuità ed esclusività del vincolo matrimoniale sottoposte al can. 1134, o al dovere-diritto dei genitori all'educazione dei figli così come disciplinato dal can. 1136, o, ancora, ai profili relativi alla legittimità e alla connessa presunzione dei figli di cui ai cann. 1137-1138.

¹⁶ Cfr. PAOLO MONETA, *Il diritto al matrimonio*, in AA. VV., *Diritto matrimoniale canonico*, vol. 1, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2002, p. 191, il quale rileva che la Chiesa "ha sempre riconosciuto il diritto a contrarre matrimonio come diritto appartenente all'ordinamento originario dell'umanità ed insito nelle stesse inclinazioni naturali dell'uomo e della donna. Essa ha pertanto sempre cercato di riaffermare questo diritto e di contrastare ogni tentativo di limitarlo o comprimerlo da parte di autorità politiche, sociali o familiari".

¹⁷ Cfr. BURKHARD JOSEF BERKMANN, *Die Annullierung von Ehen mit einem oder zwei nichtkatholischen Partnern gemäss Dignitas connubii*, in *De processibus matrimonialibus*, 15/16, 2008/09, pp. 37-81.

¹⁸ Sulla distinzione fra impedimenti di diritto naturale e di diritto positivo si vedano, fra gli altri, GIAN PAOLO MONTINI, *Gli impedimenti dirimenti in genere (cann. 1073-1076)*, in *Diritto matrimoniale canonico*, cit., p. 345; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Il matrimonio canonico tra principi astratti e casi pratici*, Vita e Pensiero, Milano, 2008, p. 37; ENRICO VITALI-SALVATORE BERLINGÒ, *Il matrimonio*

Quanto alla seconda eventualità sopra menzionata, non vi è dubbio che il perimetro regolamentare è costituito dalle previsioni contenute nei cann. 1117 e 1127 del codice di diritto canonico, in forza dei quali quanti sono stati battezzati al di fuori della Chiesa cattolica non hanno l'obbligo di seguire la forma canonica per la celebrazione del matrimonio.

Per questa tipologia di battezzati, piuttosto, non possono non essere osservate le norme di diritto divino, naturale e positivo: la *ratio* di tale conclusione risiede nell'incoercibilità delle norme di diritto ecclesiastico – sia generali sia attinenti alla forma di celebrazione matrimoniale – per i battezzati al di fuori della Chiesa cattolica.

3. Alcune notazioni in ordine ai matrimoni di cittadini vaticani all'estero e di stranieri in Vaticano

Alla luce delle preliminari considerazioni svolte in questa sede, va sottolineato che coerente corollario del principio di universalità che regge l'ordinamento della Chiesa cattolica¹⁹ è anche la trascrivibilità – nei registri dello stato civile vaticano presso gli uffici del Governatorato – di un matrimonio canonico validamente celebrato all'estero tra cittadini vaticani.

D'altro canto, non assume in tale materia alcuna rilevanza la legge dello Stato entro i cui confini avviene la celebrazione del menzionato matrimonio e,

canonico, Giuffrè, Milano, 2017, p. 32; LUIGI SABBARESE, *Manuale di diritto canonico*, Nel Diritto Editore, Molfetta, 2022, p. 435.

¹⁹ Cfr. ENRICO GIARNIERI, *Brevi notazioni sulla nullità di matrimoni concordatari dichiarata da Tribunali ecclesiastici ubicati al di fuori del territorio italiano*, in GERARDINA BONI, ERMINIA CAMASSA, PAOLO CAVANA, PASQUALE LILLO, VINCENZO TURCHI (a cura di), *Recte sapere, Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. 2, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 1002-1003, in cui si sottolinea «il dato insopprimibile che pervade l'intero ordinamento giuridico della Chiesa cattolica, e che si sostanzia nella sua *vocazione universale*. L'organizzazione territoriale ecclesiastica, infatti, “non ha, potenzialmente, alcun confine”, in quanto la Chiesa “è tenuta istituzionalmente a diffondere ovunque il messaggio evangelico [...]”. Come logico corollario della sua *universalità*, poi, va detto che “l'esperienza giuridica canonistica [...] si riferisce [...] ad un diritto non nazionale, non territoriale ma *personale* (riguarda tutti i fedeli cattolici, in qualsiasi parte del mondo vivano), particolarmente flessibile e capace di coniugare insieme unità e diversità [...]”. Rilevante conseguenza dal punto di vista giuridico-formale di quanto sin qui osservato è che lo stesso “[...] criterio ordinario e fondamentale di individuazione dei destinatari delle norme canoniche” possa essere legittimamente costituito da “quello personale, nel senso che dette norme sono dirette ai battezzati”, a differenza di quanto avviene ordinariamente nel diritto dello Stato, in cui “criterio ordinario è quello *territoriale*: diritto applicabile, al cittadino o allo straniero indifferentemente, è quello vigente sul territorio in cui l'individuo si trova a vivere ed operare”. A tal proposito, d'altra parte, pare emblematica la diversità esistente tra l'istituto della trascrizione del matrimonio canonico, da un lato, e quello della delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità, dall'altro. Il Concordato, infatti, prevede solo in ordine alla trascrizione adempimenti che sono *territorialmente* fissati, non dicendo espressamente nulla in merito circa la delibazione».

in particolare, se essa vi attribuisca o meno effetti civili.

Ciò in quanto, come è stato rilevato in dottrina, il collegamento inter-ordinamentale avviene non tra il diritto dello Stato sul cui territorio si sia celebrato il matrimonio e il diritto vaticano, cioè tra due ordinamenti statuali, quanto piuttosto tra il diritto canonico e quello vaticano, cioè tra un ordinamento universale e uno statale²⁰.

Occorre inoltre chiedersi se, da un lato, il suddetto procedimento di trascrizione prende avvio *ex officio* o, piuttosto, su impulso di parte e, dall'altro, quali siano i suoi effetti giuridici.

Quanto al primo punto è opportuno ricordare che costituisce onere degli sposi provvedere all'inoltro dell'istanza volta alla trascrizione – negli appositi registri del Governatorato dello Stato vaticano – del matrimonio canonico contratto in uno Stato estero.

Per quanto concerne il secondo quesito, non v'è dubbio che questo tipo di trascrizione ha efficacia probatoria e giammai carattere costitutivo.

Ancora. Pare opportuno precisare che ricorre un'ipotesi di intrascrivibilità in Vaticano ogniquale volta si sia in presenza di un matrimonio contratto da cittadini vaticani seguendo il rito civile o acattolico di uno Stato estero²¹.

Ciò si spiega considerando sia la peculiarità dello Stato vaticano sotto il profilo strettamente religioso sia il conseguente limite che viene ad assumere l'ordine pubblico in funzione di tutela di tale peculiarità.

In forza di questo ragionamento giuridico dovrebbe essere intesa l'ulteriore fattispecie – che potrebbe astrattamente porsi – di una celebrazione di matrimonio in uno Stato estero tra cittadini vaticani non battezzati.

Questi ultimi risulterebbero a rigore assoggettati alla normativa vaticana per quel che riguarda esclusivamente gli impedimenti di diritto divino e quelli previsti per loro dalla legge del luogo di celebrazione. Gli stessi cittadini vaticani non battezzati dovrebbero, invece, osservare la forma di celebrazione del

²⁰ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 153, secondo il quale tenuto conto delle "peculiarità dell'ordinamento giuridico vaticano e considerato che il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica, ne consegue che ogni matrimonio canonico validamente celebrato all'estero tra cittadini vaticani può essere trascritto nei registri dello stato civile istituiti presso il Governatorato della Città del Vaticano. Non ha nessun rilievo giuridico, al riguardo, il luogo in cui concretamente il matrimonio sia stato celebrato, dal momento che quello canonico è un ordinamento non territoriale, ma universale. Così come non ha alcun rilievo giuridico il fatto che lo Stato sul cui territorio il matrimonio sia stato celebrato riconosca o meno agli effetti civili il matrimonio canonico, giacché in questo caso il collegamento inter-ordinamentale non avviene tra ordinamento statale straniero e ordinamento vaticano, ma, direttamente, tra ordinamento canonico e ordinamento vaticano".

²¹ Sulla specifica tematica e in maniera approfondita cfr. ID., *Note sulla disciplina del matrimonio nell'ordinamento giuridico vaticano*, in MARIA LUISA TACELLI, VINCENZO TURCHI (a cura di), *Studi in onore di Piero Pellegrino*, vol. 1, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2009, pp. 399-415.

loro matrimonio così come prescritta dalla legge del luogo²².

Quanto alle fattispecie di matrimoni celebrati in Vaticano da parte di cittadini stranieri, imprescindibile punto di riferimento è rappresentato dai principi generali del sistema di diritto internazionale privato italiano. *È in virtù di questi che si desume la disciplina regolatrice della materia che ricomprende lo stato e la capacità delle persone fisiche e giuridiche, nonché i rapporti di famiglia: ci si riferisce alla legge dello Stato di appartenenza dei soggetti.*

Oltre a tale cornice normativa, va tenuto in debita considerazione quanto statuito dall'art. 116, al primo e al terzo comma, del codice civile italiano, secondo cui rispettivamente lo straniero che ha intenzione di contrarre matrimonio nello Stato “deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi cui è sottoposto nulla osta al matrimonio”²³ e lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato “deve inoltre fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice”.

In proposito va però osservato che, vista la sopra menzionata previsione della Legge sulle fonti dell'ordinamento vaticano, anche in questo caso il matrimonio è regolamentato esclusivamente dal diritto canonico sia per quanto attiene ai caratteri di natura sostanziale in ordine alla capacità, al consenso e agli impedimenti sia per gli elementi formali riguardanti la celebrazione.

Ulteriori particolarità possono riguardare le fattispecie aventi a oggetto la celebrazione in Vaticano di matrimoni per i quali *è prevista un'età nuziale diversa ai fini della loro validità dalle legislazioni dello Stato di appartenenza dei coniugi stranieri e da quella del Vaticano.*

In tal caso il matrimonio potrebbe essere trascritto nello Stato di appartenenza dei coniugi, a condizione che in esso sia espressamente prevista la possibilità di dispensa.

Ne deriva che i coniugi stranieri, i quali intendessero provvedere alla trascrizione del loro matrimonio celebrato in Vaticano nello Stato di appartenenza, sarebbero tenuti a ottenere dalle competenti autorità nazionali i richiesti provvedimenti di dispensa dall'impedimento d'età.

Inoltre, non potrebbe darsi luogo in Vaticano neppure alla celebrazione di matrimoni di un divorziato o di un poligamo secondo le leggi nazionali, le quali

²² Cfr. PIO CIPROTTI, *Appunti di diritto privato vaticano*, Studium, Roma, 1938, p. 96.

²³ In dottrina è stato lucidamente puntualizzato che il “certificato di nulla osta da parte dell'autorità nazionale riguarda la posizione dello straniero nel suo Paese d'origine; non quella dello straniero riguardo alla legge italiana. La presentazione del nulla osta vale ad accertare, in concreto, che lo straniero si trova nelle condizioni richieste dalla sua legge nazionale per contrarre matrimonio. Essa evita all'ufficiale di stato civile di compiere indagini (complesse e difficili) sulla disciplina straniera” (GILDA FERRANDO, *Diritto di famiglia*, Zanichelli, Bologna, 2020, p. 57).

consentissero il divorzio e/o la poligamia, in quanto si sarebbe in presenza di una contrarietà ai principi giuridici fondanti lo Stato della Città del Vaticano²⁴.

4. Il procedimento di trascrizione del matrimonio celebrato in Vaticano tra cittadini italiani

In linee generali il matrimonio canonico la cui celebrazione si svolge all'interno dello Stato del Vaticano viene trascritto in un atto pubblico, alla cui redazione provvede il parroco o un suo delegato. Tale documento così confezionato è quindi conservato nei registri parrocchiali e una sua copia è tempestivamente trasmessa all'ufficio di stato civile del Governatorato.

Come è stato precedentemente osservato, il menzionato ufficio si attiva su richiesta degli sposi, affinché l'atto di matrimonio sia trascritto nei registri di stato civile del Paese di appartenenza degli istanti, in ossequio alle previste procedure internazionali.

Precisamente, l'istanza delle parti interessate, unitamente alla copia dell'atto di matrimonio sono inoltrate dall'ufficio di stato civile presso il Governatorato del Vaticano alla Segreteria di Stato, la quale svolge nel caso di specie le funzioni diplomatiche, trasmettendo la pertinente documentazione alle competenti autorità nazionali mediante il relativo *iter* procedurale diplomatico.

Premesso ciò, profili di indubbia problematicità dal punto di vista strettamente giuridico riveste la fattispecie del matrimonio celebrato in Vaticano tra cittadini italiani²⁵, tenute presenti sia la sua considerevole frequenza sotto il profilo fattuale sia la contiguità territoriale e normativa tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano.

Il principale aspetto che ha in proposito diviso la dottrina ecclesiasticistica ha riguardato la questione della trascrivibilità in Italia²⁶ di un matrimonio celebrato in Vaticano.

In particolare, gli studiosi si sono interrogati in ordine alla natura dell'og-

²⁴ Diffusamente su tale aspetto cfr. JEAN PIERRE SCHOUPE, *L'ammissione alla celebrazione del matrimonio alla luce del can. 1071. Profili giuridici e pastorali*, in MIGUEL ANGEL ORTIZ (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 213-216.

²⁵ Cfr. ERMANNO GRAZIANI, *A proposito di matrimoni celebrati nella Basilica di S. Pietro*, in *Il diritto ecclesiastico*, 71, 1960, pp. 435-439; LETIZIA DI SALVO, *Sul matrimonio celebrato tra cittadini italiani nello Stato della Città del Vaticano*, in *Il diritto ecclesiastico*, 107, 1996, pp. 292-299.

²⁶ Per approfondimenti in tema di procedimento di trascrizione di un matrimonio canonico cfr. LORENZO SPINELLI, *La trascrizione del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 1975; LUIGI DE LUCA, *La trascrizione del matrimonio canonico: disciplina sostanziale*, Giuffrè, Milano 1988; GUIDO SARACENI, FULVIO UCCELLA, *Trascrizione del matrimonio. I) Trascrizione del matrimonio canonico*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. 31, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1994, pp. 1-2.

getto di una simile trascrizione, ossia se si tratti di matrimonio propriamente concordatario o, piuttosto, di una più generica tipologia di matrimonio celebrato all'estero.

Un orientamento dottrinale propende per la trascrivibilità in Italia del matrimonio celebrato in Vaticano, reputandolo quale matrimonio concordatario in virtù del rapporto che intercorre tra Italia e Santa Sede secondo quanto sancito dai Patti Lateranensi²⁷.

Al riguardo, viene sottolineato che il matrimonio *de quo* viene celebrato in uno Stato soggetto alla sovranità di un ente, la Santa Sede, con cui l'Italia "ha stipulato l'accordo di cui all'art. 34 del Concordato [ora art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 1984 e art. 4 del relativo Protocollo addizionale], riguardante proprio questa materia" e sarebbe, pertanto, "in contrasto con la volontà manifestata dalle Parti contraenti ritenere che il matrimonio canonico sia regolato dal Concordato qualora venga celebrato nel territorio soggetto alla sovranità dello stesso Stato italiano, mentre sfugga a tale disciplina quando sia contratto proprio sul territorio soggetto alla sovranità dell'organo supremo della Chiesa"²⁸.

D'altra parte, è stato osservato da diversa dottrina che una simile elaborazione dogmatica pare essere inficiata da un equivoco di carattere concettuale in ordine alla natura della Santa Sede, nonché alla relazione funzionale esistente tra quest'ultima e il Vaticano.

Sul punto vien posta in luce la confusione che si ingenera nei rapporti con gli altri Stati tra Santa Sede intesa quale organo di governo della Chiesa universale e Santa Sede quale ente sovrano dello Stato Città del Vaticano.

In particolare, si nota che nella prima ipotesi è lo strumento concordatario a costituire significativo strumento giuridico di collegamento tra gli ordinamenti statale e canonico, mentre "nel secondo caso il collegamento giuridico si pone tra ordinamento statale vaticano e ordinamenti statuali stranieri. In

²⁷ Si osserva che, poiché «nello Stato Città del Vaticano "il diritto canonico, *magna pars* del diritto civile vaticano, regola, come diritto civile, la sostanza e la celebrazione del negozio-sacramento, con efficacia civile nello Stato vaticano", non si vede come possa escludersi la natura concordataria di un matrimonio celebrato in Vaticano, adducendo la validità dell'art. 34 del Concordato del 1929 (e, ora, dell'art. 8.1 dell'Accordo del 1984) in una sola direzione, tra l'Italia e la S. Sede, e non anche tra la S. Sede e l'Italia. La rilevanza degli accordi tra i due Stati in materia matrimoniale si allaccia per di più al criterio di diritto internazionale per il quale, nei rapporti intercorrenti fra i contraenti, si applicano le disposizioni pattizie e non quelle generali; sarebbe dunque in contrasto con la volontà delle Parti contraenti ritenere che il matrimonio canonico sia regolato dal Concordato qualora venga celebrato nel territorio soggetto alla sovranità dello stesso Stato italiano, mentre sfugge a tale disciplina quando sia contratto proprio sul territorio soggetto alla sovranità dell'organo supremo della Chiesa» (LETIZIA DI SALVO, *Sul matrimonio celebrato tra cittadini italiani nello Stato della Città del Vaticano*, cit., pp. 295-296).

²⁸ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Del matrimonio*. Art. 79-83, in ANTONIO SCIALOIA, GIUSEPPE BRANCA (a cura di), *Commentario del codice civile*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1971, p. 476.

altre parole, l'ordinamento giuridico vaticano resta fuori, di norma, dalle relazioni concordatarie, che toccano la Chiesa, ma non uno Stato sia pure peculiare come quello vaticano"²⁹.

Dal punto di vista del diritto pubblico e internazionale non vi è dubbio che il Concordato, che è un accordo a carattere internazionale, vincola solamente gli Stati che lo hanno redatto e ratificato, con esclusione di soggetti terzi.

Ne consegue che esso interessa quindi quella determinata porzione territoriale di Chiesa cattolica ubicata sul suolo italiano.

Quanto appena detto non si pone in contraddizione con il fatto per cui la stessa diocesi della città eterna di Roma si espande fin nello Stato della Città del Vaticano.

Va precisato che, nonostante la diocesi di Roma si estenda – seppur in minima parte – all'interno dei confini del territorio vaticano, si è comunque al cospetto di due entità statuali parzialmente distinte. E ciò lo si deduce dalla strutturazione della diocesi romana in due vicariati: il *Vicariatum Urbis*, da un lato, ossia la curia della diocesi di Roma, retta – in nome del Pontefice – dal cardinal vicario e, dall'altro, il Vicariato della Città del Vaticano, fondato da Pio XI unitamente alla creazione dello Stato del Vaticano, quale apparato governativo della porzione di *popolo di Dio* insistente nel Vaticano.

In virtù di tali considerazioni il Concordato tra Santa Sede e Italia non troverebbe applicazione all'interno del territorio statale *straniero* dello Stato della Città del Vaticano e, pertanto, i matrimoni ivi contratti non sarebbero disciplinati dalla normativa stabilita per i matrimoni canonici celebrati in Italia, i quali sono successivamente sottoposti a trascrizione nei registri dello stato civile territorialmente competenti³⁰.

²⁹ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto vaticano*, cit., p. 158.

³⁰ Circa la nozione di matrimonio concordatario e le relative problematiche cfr., tra i contributi più rilevanti nell'ambito della sterminata letteratura ecclesiasticistica sull'argomento, ID., *Introduzione al matrimonio celebrato davanti a ministri di culto*, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1986, p. 59; ID., *Postille sul matrimonio concordatario*, in LORENZO SPINELLI, GIUSEPPE DALLA TORRE (a cura di), *Matrimonio concordatario e giurisdizione dello Stato*, Patron, Bologna, 1987, p. 195; LUIGI DE LUCA, *Il riconoscimento del matrimonio canonico*, in RAFFAELE COPPOLA (a cura di), *Atti del Convegno nazionale di studio su il nuovo Accordo tra Italia e Santa Sede*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 255; PAOLO MONETA, *Matrimonio celebrato davanti ai ministri del culto cattolico*, in GIORGIO CIAN, GIORGIO OPPO, ALBERTO TRABUCCHI (a cura di), *Commentario al diritto italiano della famiglia*, vol. 1, Cedam, Padova, 1992, pp. 38-40; RAFFAELE BOTTA, *Matrimonio concordatario*, in *Il diritto di famiglia*, vol. 1, *Famiglia e matrimonio*, trattato diretto da GIOVANNI BONILINI, GIOVANNI CATTANEO, Utet, Torino, 1997, p. 227; LUCA IANNACCONE, *Il matrimonio davanti ai ministri di culto cattolico*, in *Il nuovo diritto di famiglia*, Trattato diretto da GILDA FERRANDO, vol. 1, *Matrimonio, separazione, divorzio*, Zanichelli, Bologna, 2007, pp. 323-325; MANLIO MIELE, *Il matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico*, in GILDA FERRANDO (a cura di), *Il matrimonio. Commentario Scialoja-Branca-Galgano*, Zanichelli, Bologna, 2017, pp. 92-96.

Simile conclusione è foriera di non trascurabili effetti per quel che attiene al procedimento di trascrizione dell'atto di matrimonio contratto in Vaticano da cittadini italiani.

Tale tipologia di matrimoni, infatti, è atta a immettere effetti civili in territorio italiano solamente se risulti conforme a quanto prescritto dall'art. 115 del codice civile italiano, rivestendo in tal modo prioritario rilievo la *lex loci* della celebrazione invece che il contenuto normativo di cui all'art. 8, comma 1, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense del 18 febbraio 1984, e all'art 4 lett. a) del relativo Protocollo addizionale.

Pertanto, il matrimonio canonico celebrato in Vaticano da cittadini italiani sarà trascritto in Italia quale matrimonio celebrato all'estero e la sua trascrizione assume valore meramente dichiarativo, a differenza di quanto si verifica per i matrimoni canonici celebrati in Italia.

Riprova di quanto finora detto si riscontra nella prassi. Nell'ipotesi di matrimoni tra cittadini italiani si osserva il procedimento utilizzato per la trascrizione di matrimoni contratti tra stranieri in Vaticano.

Pertanto, si provvede nell'ordine alla registrazione nei registri parrocchiali e alla trasmissione di copia dell'atto canonico di matrimonio all'ufficio di stato civile del Governatorato della Città del Vaticano, ai fini della trascrizione nei registri di matrimonio; vi sono poi l'istanza delle parti – volta alla richiesta della trascrizione in Italia del suddetto atto di matrimonio – nonché l'inoltro dei documenti della Segreteria di Stato alla competente autorità italiana mediante le vie diplomatiche.

5. La delibazione di sentenze di nullità di matrimoni vaticani: l'esperienza giuridica della richiesta del decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica

Come si è visto, i matrimoni la cui celebrazione avviene all'interno del Vaticano comportano la nascita di questioni giuridiche di particolare interesse, tra le quali vi è quella sulla natura concordataria o no di essi, la cui soluzione diviene dirimente anche ai fini dell'attività svolta dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in riferimento al procedimento volto alla concessione del decreto di esecutività di sentenze canoniche di nullità matrimoniali³¹.

³¹ Circa i caratteri e la natura giuridica del decreto di esecutività in parola si vedano, tra gli altri, i contributi di FELICE MARIA CAPPELLO, *Il diritto matrimoniale canonico e la legislazione concordataria*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della Conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia, II, Studi giuridici*, Vita e Pensiero, Milano, 1939, p. 248; GIUSEPPE CASUSCELLI, *Sindacabilità*

Al riguardo, sul piano giuridico va osservato ancora una volta che il matrimonio celebrato in Vaticano rappresenta una fattispecie di cui non è del tutto pacifica la collocazione in ambito concordatario, parendo preferibile il suo inquadramento all'interno del più ampio *genus* dei matrimoni celebrati da cittadini italiani all'estero³².

Per quel che riguarda strettamente le ipotesi attinenti alla richiesta alla Segnatura Apostolica del decreto di esecutività di matrimoni vaticani³³ valgono le seguenti considerazioni.

Per un verso si è registrato, nel corso dell'ultimo trentennio della prassi del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, il diniego nella concessione del decreto di esecutività e ciò sul presupposto dell'inapplicabilità delle dispo-

del decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ex art. 34 del Concordato, in *Il diritto ecclesiastico*, 80, 1969, p. 325; DOMENICO MARIANI, *Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale: rito e natura giuridica del decreto di esecutività della Segnatura Apostolica*, in RAFFAELE COPPOLA (a cura di), *Il matrimonio nel diritto canonico e nella legislazione concordataria italiana. Atti del Congresso Nazionale Martina Franca*, Stampasud, Mottola, 2003, pp. 433-442; PAOLO MONETA, *I decreti di esecutività in ordine all'ottenimento degli effetti civili*, in PIERO ANTONIO BONNET, CARLO GULLO (a cura di), *La Lex propria del S.T. della Segnatura Apostolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 373-400; ENRICO GIARNIERI, *Matrimonio concordatario e decreto di esecutività della Segnatura Apostolica*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, pp. 54-77; ID., *Il decreto di esecutività della Segnatura Apostolica tra la 'doppia conforme' e la riforma del processo matrimoniale canonico*, in *Archivio giuridico online*, 1, 2022, pp. 9-19.

³² In proposito cfr. RAFFAELE BOTTA, s. v. *Matrimonio concordatario*, in *Enciclopedia giuridica*, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1990, pp. 7-8; PAOLO MONETA, *Matrimonio religioso e ordinamento civile*, Giappichelli, Torino, 2002, pp. 49-53; CONCETTA MARINO, *La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale nel sistema italiano di diritto internazionale privato e processuale*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 227-243; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 163-164.

Sulle diversificate posizioni assunte dalla dottrina canonistica ed ecclesiasticistica circa il riconoscimento agli effetti civili in Italia di matrimoni canonici celebrati all'estero da cittadini italiani, vanno menzionati a titolo esemplificativo gli studi di quanti sottolineano come lo Stato italiano si sia impegnato a riconoscere qualsiasi matrimonio canonico a prescindere dal luogo di celebrazione, cfr. MARIO PETRONCELLI, *In tema di efficacia civile di matrimoni religiosi celebrati da italiani fuori del territorio nazionale*, in *Raccolta di scritti in onore di A.C. Jemolo*, Giuffrè, Milano, 1963, p. 1028; VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1970, pp. 307-310; MARIO PETRONCELLI, *Diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 1981, pp. 236-239.

Tra quanti, invece, hanno sostenuto che la disciplina concordataria faccia riferimento al solo matrimonio celebrato in Italia, in virtù proprio degli adempimenti cui è tenuto il ministro di culto, cfr., su tutti, ARNALDO BERTOLA, *Efficacia territoriale del Concordato e matrimoni religiosi di cittadini all'estero*, in *Studi in onore di E. Crosa*, Giuffrè, Milano, 1960, p. 145; PASQUALE COLELLA, *Trattato di diritto privato (diretto da Rescigno)*, Utet, Torino, 1982, p. 556.

³³ In un arco temporale che parte dal 2001 e arriva sino al 2022 le fattispecie di matrimoni celebrati in Vaticano e riguardanti anche il procedimento di concessione del decreto di esecutività a opera del supremo organo giudiziario della Santa Sede si rinvencono nei seguenti documenti d'archivio del settore *Effetti Civili* (EC) della Segnatura Apostolica: nello specifico cfr. Prot. nn. 32299/01 EC, 37267/05 EC, 39927/07 EC, 41063/08 EC, 47166/12 EC, 47802/13 EC, 48401/13 EC, 49747/14 EC, 50651/15 EC, 50876/15 EC, 51914/16 EC, 52309/16 EC, 52435/16 EC, 52512/17 EC, 52767/17 EC, 53795/18 EC.

sizioni concordatarie ai casi di matrimonio vaticani dichiarati nulli.

È stata al contempo richiamata la facoltà per la parte, interessata a ottenere il riconoscimento degli effetti civili della nullità del proprio matrimonio celebrato in Vaticano, di poter far ricorso alle disposizioni previste in proposito dal sistema normativo del diritto internazionale privato italiano.

In particolare, è stato ritenuto «doveroso far presente che, visti l'art. 1 lett. a) della L. 7.6.1929, n. II, "Legge sulle fonti del diritto nello Stato della Città del Vaticano" [...], l'art. 8 nn. 1-2 dell'"Accordo di modificazione del Concordato Lateranense" del 18 febbraio 1984, non possono essere applicate, nel caso, le norme di cui al citato "Accordo". Pertanto, il matrimonio in questione a tutti gli effetti deve considerarsi un matrimonio civile e non un matrimonio "concordatario"»³⁴.

In altri casi si è viceversa assistito alla concessione da parte della Segnatura Apostolica del decreto di esecutività, sulla scorta di un articolato ragionamento giuridico basato essenzialmente sui seguenti punti cardine.

È stato in via preliminare osservato dalla Segnatura che «dall'estratto per riassunto del Registro degli atti di matrimonio risulta che il matrimonio [...] è stato trascritto, o più correttamente, registrato nella "parte 2, serie C" del medesimo Registro, in quanto cioè matrimonio contratto all'estero: è stato infatti celebrato nella basilica di S. Pietro [...]. Si può pertanto discettare se questo matrimonio sia concordatario. Secondo il decreto di conferma esso è senz'altro concordatario»³⁵.

In secondo luogo è stata menzionata e presa in considerazione la giurisprudenza della Cassazione italiana al riguardo, secondo la quale "il matrimonio canonico contratto nello Stato Città del Vaticano da cittadini italiani senza l'osservanza delle condizioni previste dall'art. 8, 1° comma, della legge 24 marzo 1985, n. 121 (lettura da parte del parroco degli articoli del codice civile italiano riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi, redazione dell'atto di matrimonio in doppio originale e invio di un esemplare al competente ufficiale di stato civile italiano) e trascritto in Italia nella parte del registro dello stato civile riservato ai matrimoni celebrati all'estero (parte 2^a serie C), non può considerarsi matrimonio concordatario agli effetti della menzionata legge 25 marzo 1985, n. 121. Nondimeno la sentenza ecclesiastica che lo ha annullato (sentenza della Sacra Rota, avente diretta rilevanza nell'ordinamento statale della Città del Vaticano) è suscettibile di delibazione quale sentenza straniera a norma dell'art. 797 c.p.c., quando ricorrano tutte le condizioni richieste da detta norma"³⁶.

³⁴ Cfr. Prot. nn. 32299/01 EC e 39927/07 EC. Per queste fattispecie la Segnatura Apostolica ha ritenuto opportuno non concedere il richiesto decreto di esecutività.

³⁵ Cfr. Prot. n. 37267/05 EC.

³⁶ Cass., Sez. I civ., 4 luglio 1994, n. 6301, in *Il diritto ecclesiastico*, 106, 1995, pp. 298-300. In

Ad ogni modo, va riconosciuto che il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, nel momento della concessione del decreto di esecutività, ha mostrato non poche perplessità intorno alle argomentazioni seguite dal menzionato orientamento giurisprudenziale, escludendo comunque la possibilità di dover “avallare interpretazioni unilaterali restrittive del Concordato operate dalla Magistratura italiana sul concetto di matrimonio concordatario”³⁷.

6. Riflessioni conclusive

È, pertanto, la stessa esperienza giuridica del procedimento interno alla Segnatura Apostolica – volto alla concessione del decreto di esecutività di sentenze di nullità di matrimoni vaticani – a costituire un’interessante cartina di tornasole in ordine alla problematicità inerente alla natura concordataria o no dei suddetti matrimoni.

Nel corso degli anni, infatti, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha adottato *criteri alternativi* nella valutazione circa l’opportunità di concedere o negare il richiesto decreto di esecutività nei casi di dichiarazioni di nullità di matrimoni celebrati nello Stato della Città del Vaticano.

Da un lato si è assistito a un atteggiamento di iniziale chiusura dell’organo giudiziario in questione per quanto riguarda la concessione del menzionato decreto, in forza della supposta non concordatarietà dei sopra riferiti matrimoni.

Il procedimento in seno alla Segnatura Apostolica si concludeva mediante una formale e laconica comunicazione il cui tenore letterale recitava: “con riferimento alla causa di cui in epigrafe, questa Segnatura Apostolica comunica di non essere in grado di emettere il richiesto decreto di esecutività finché non sia provata la natura concordataria del matrimonio in oggetto”³⁸.

Dall’altro lato invece, successivamente e in maniera progressiva, la Segna-

particolare, il caso portato all’attenzione della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione aveva a oggetto un matrimonio celebrato in San Pietro da una coppia di cittadini italiani e trascritto in Italia nella parte del registro dello stato civile riservato ai matrimoni celebrati all’estero. Questo matrimonio era dichiarato nullo dal giudice ecclesiastico e successivamente era investita del giudizio di delibazione la Corte di Appello di Roma. Quest’ultima riteneva ‘concordatario’ il matrimonio celebrato in Vaticano e pronunciava quindi la delibazione della sentenza canonica. Il Procuratore Generale presso la medesima Corte di Appello presentava ricorso per Cassazione. Di conseguenza divenivano specifico oggetto di analisi dei giudici di Piazza Cavour sia la natura giuridica del matrimonio canonico celebrato in territorio vaticano, successivamente trascritto nei registri di stato civile quale matrimonio celebrato all’estero, sia la delibabilità o meno della relativa sentenza ecclesiastica di nullità.

³⁷ Prot. n. 37267/05 EC.

³⁸ Prot. nn. 32299/01 EC, 39927/07 EC, 41063/08 EC.

tura Apostolica ha assunto una posizione di apertura nell'ambito del procedimento finalizzato alla concessione del proprio decreto nell'ambito del riconoscimento di effetti civili alle sentenze dichiarative di nullità matrimoniali vaticane.

Questo diverso orientamento è consistito nell'effettivo rilascio del richiesto decreto di esecutività, con la peculiarità dell'estromissione in esso di qualsivoglia esplicito riferimento alla rituale formula concordataria dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di Villa Madama del 1984³⁹.

In tal modo il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica ha inteso valorizzare le istanze e la facoltà dei fedeli a ottenere un documento da esibire eventualmente in sede civile dinanzi al competente giudice di Corte d'Appello, nell'ottica di una più ampia possibile *sana cooperatio* tra Chiesa cattolica e Stato italiano⁴⁰.

In ultima analisi, pare ragionevole porre in rilievo che la richiamata prassi della Segnatura Apostolica in materia di riconoscimento di effetti civili di una dichiarazione di nullità di un matrimonio contratto in Vaticano ha sortito l'esito di voler ribadire la natura intrinsecamente non concordataria della tipologia dei matrimoni oggetto di questo scritto. Con ciò non precludendo però al contempo al singolo *civis-fidelis* l'esercizio dei suoi inalienabili diritti⁴¹, nel rispetto di una giustizia sostanziale volta alla concreta realizzazione del fine ultimo dell'ordinamento canonico, qual è la *salus animarum*.

³⁹ Cfr. in proposito prot. nn. 37267/05 EC, 47166/12 EC, 47802/13 EC, 48401/13 EC, 49747/14 EC, 50651/15 EC, 50876/15 EC, 51914/16 EC, 52309/16 EC, 52435/16 EC, 52512/17 EC, 52767/17 EC, 53795/18 EC.

⁴⁰ Cfr. GIUSEPPE DALLA TORRE, "A Cesare ciò che è di Cesare. A Dio ciò che è di Dio". *Laicità dello Stato e libertà delle Chiese*, a cura di OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, Vita e Pensiero, Milano, 2006, pp. 64-65; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2014, pp. 1-20.

⁴¹ Cfr. RENE METZ, *Droits de l'homme ou droits du chrétien dans le projet de la Lex Fundamentalis? Quelques réflexions*, in *Ius et salus animarum. Festschrift für Bernhard Panzram*, Rombach, Freiburg i. Br., 1972, pp. 86-88.